BfA
BST
UCSL

Revisione dell’Ordinanza sui lavori di costruzione

OLCostr 2022



05.11.2021

Vostro referente



Rotanzi Davide
Responsabile UCSL
sicuro Pool-MSSL
Tel: +41 91 825 54 23
consulenza@ucsl-costruzione.ch

In collaborazione con suva

BfA
BST
UCSL
Beratungsstelle für Arbeitssicherheit
Bureau pour la Sécurité au travail
Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro
Post da consultaziun per la segirezza da la lavur

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione (OLcostr) 2022

Situazione iniziale

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Situazione iniziale 1

- Nel corso del 2018 e del 2019, la commissione specializzata 12 della CFSL ha preparato su incarico della CFSL un progetto di revisione dell'Ordinanza sui lavori di costruzione (2005) all'attenzione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
- Nella riunione del 3 dicembre 2019, la commissione specializzata 12 della CFSL ha approvato la bozza di revisione preparata in collaborazione con le parti sociali.
- Dopo la prima audizione d’ufficio, l'UFSP a condotto un'ampia consultazione da fine maggio a metà settembre 2020.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Situazione iniziale 2

- Dopo valutazione della consultazione, l'UFSP ha condotto una seconda consultazione d'ufficio prima di sottoporre l'affare al Consiglio federale.
- Il 18 giugno 2021, il Consiglio federale ha adottato l’Ordinanza sui lavori di costruzione 2022.
- La Suva ha informato tutte le associazioni e le imprese interessate dai cambiamenti sull'ordinanza sui lavori di costruzione 2022.
- L'ordinanza sui lavori di costruzione 2022 entra in vigore il 01 gennaio 2022.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Situazione iniziale 3

Le seguenti associazioni e istituzioni hanno partecipato alla preparazione del progetto di consultazione sull'ordinanza sui lavori di costruzione:

- Sindacato Unia
- Sindacato Syna
- Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
- Involucro edilizio svizzera
- Quadri dell'edilizia Svizzera
- Associazione Svizzera dell'industria degli Inerti e del Calcestruzzo
- Suissetec
- Associazione industriale costruzione in legno svizzera
- Società degli imprenditori Svizzeri dei ponteggi
- Infra Suisse
- Arv – Riciclaggio materiali costruzione Svizzera
- Seco, AIPL, UFSP, Suva, OSD
- Società Spazzacamino Svizzero
- Schweizerischer Höhenarbeiter- und Rigging-Verband
- Walliser Felssicherungsspezialisten Verband

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

La Suva e la OLCostr

Tutto sulla OLCostr:
www.suva.ch/OLCostr2022



BfA
BST
UCSL
Beratungsstelle für Arbeitssicherheit
Bureau pour la Sécurité au travail
Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro
Post da consultaziun per la segirezza da la lavur

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione (OLcostr) 2022

Argomenti:

I cambiamenti più importanti nel capitolo 2 della OLCostr, per tutti i lavori di costruzione.

I cambiamenti più importanti nel capitolo 3 della OLCostr, per i lavori sui tetti.

I cambiamenti più importanti nel capitolo 4 della OLCostr , per i lavori di impalcatura.

I cambiamenti più importanti nel capitolo 5 della OLCostr, per trincee, pozzi e fosse di scavo.

I cambiamenti più importanti nel capitolo 6 della OLCostr , per i lavori di smantellamento e demolizione.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

Art. 3 *Pianificazione dei lavori di costruzione*

2 Se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente pericolose per la salute, come l'amianto o i policlorobifenili (PCB), il datore di lavoro deve individuare accuratamente tali situazioni pericolose e valutarle. In base a queste valutazioni devono essere pianificate le misure necessarie.

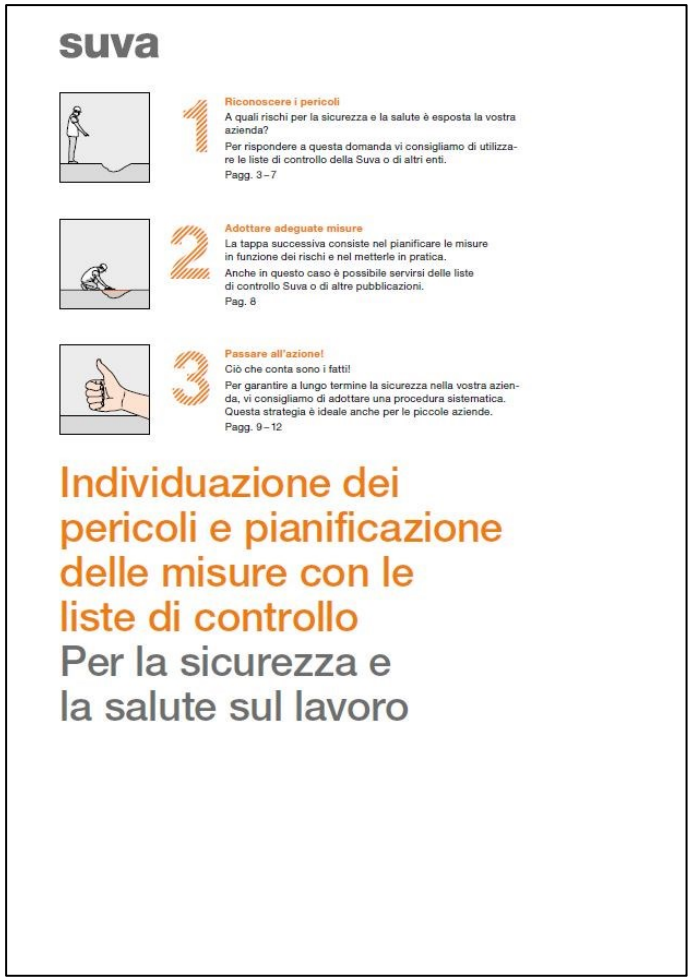
4 Le misure dipendenti dai risultati della valutazione delle situazioni pericolose secondo il capoverso 2 devono essere integrate nel contratto di appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri contenuti del contratto.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Pianificazione die lavori di costruzione (Art. 3)

È importante che gli aspetti della salute e della sicurezza siano presi in considerazione nella fase di pianificazione dei lavori di costruzione. È generalmente riconosciuto che è particolarmente difficile e costoso correggere ciò che è stato omesso nella pianificazione in una fase successiva.

Anche se questo non è nuovo nella OLCostr 2022, è la base per una prevenzione sostenibile e la relativa riduzione degli incidenti e delle malattie professionali.



Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

Art. 3 *Pianificazione dei lavori di costruzione*

5 Le misure proprie al cantiere non ancora attuate devono essere integrate nel contratto di appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri contenuti del contratto. Le misure proprie al cantiere già attuate devono essere menzionate nel contratto.

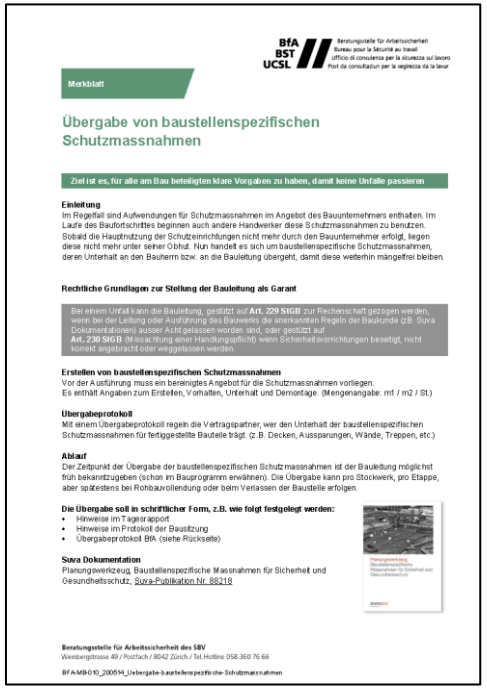
6 Sono considerate misure proprie al cantiere le misure prese nei lavori di costruzione per la protezione dei lavoratori di più imprese, segnatamente:
a. le misure di sicurezza contro le cadute, specialmente se prese con l'ausilio di ponteggi, reti di sicurezza, passerelle, una protezione laterale e coperture a pavimento;
b. le misure di sicurezza negli scavi e negli scavi generali, specialmente se prese con l'ausilio di puntellature e scarpate;
c. le misure di messa in sicurezza delle cavità nei lavori in sotterraneo; e
d. le misure di protezione della salute, specialmente se prese con l'ausilio di montacarichi da cantiere e installazioni sanitarie.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Misure specifiche al cantiere (Art. 3)

Le misure specifiche al cantiere sono misure di protezione che si applicano a tutti coloro che sono coinvolti nella costruzione.Queste misure sono anche chiamate protezione collettiva.

UCSL scheda informativa
«Trasferimento di responsabilità delle misure di protezione proprie al cantiere»


Merkblatt

Übergabe von baustellenspezifischen Schutzmassnahmen

Ziel ist es, für alle am Bau beteiligten klare Vorgaben zu haben, damit keine Unfälle passieren

Einleitung
Im Regelfall sind Aufwendungen für Schutzmassnahmen im Angebot des Bauunternehmers enthalten. Im Laufe des Baufortschrittes beginnen auch andere Handwerker diese Schutzmassnahmen zu benutzen. Sobald die Hauptnutzung der Schutzeinrichtungen nicht mehr durch den Bauunternehmer erfolgt, liegen diese nicht mehr unter seiner Obhut. Nun handelt es sich um baustellenspezifische Schutzmassnahmen, deren Unterhalt an den Bauherrn bzw. an die Bauleitung übergeht, damit diese weiterhin mängelfrei bleiben.

Rechtliche Grundlagen zur Stellung der Bauleitung als Garant

Bei einem Unfall kann die Bauleitung, gestützt auf **Art. 229 StGB** zur Rechenschaft gezogen werden, wenn bei der Leitung oder Ausführung des Bauwerks die anerkannten Regeln der Baukunde (ZB. Suva Dokumentationen) ausser Acht gelassen worden sind, oder gestützt auf **Art. 230 StGB** (fahrlässige Nichtbeachtung einer Handlungspflicht) wenn Sicherheitsvorrichtungen beseitigt, nicht korrekt angebracht oder weggelassen werden.

Erstellen von baustellenspezifischen Schutzmassnahmen
Vor der Ausführung muss ein bereinigtes Angebot für die Schutzmassnahmen vorliegen.
Es enthält Angaben zum Erstellen, Vorhalten, Unterhalt und Demontage. (Mengenangabe: ml / m2 / St.)

Übergabeprotokoll
Mit einem Übergabeprotokoll regeln die Vertragspartner, wer den Unterhalt der baustellenspezifischen Schutzmassnahmen für fertiggestellte Bauteile trägt. (z.B. Decken, Aussparungen, Wände, Treppen, etc.)

Ablauf
Der Zeitpunkt der Übergabe der baustellenspezifischen Schutz massnahmen ist der Bauleitung möglichst früh bekanntzugeben (schon im Bauprogramm erwähnen). Die Übergabe kann pro Stockwerk, pro Etappe, aber spätestens bei Rohbauvollendung oder beim Verlassen der Baustelle erfolgen.

Die Übergabe soll in schriftlicher Form, z.B. wie folgt festgelegt werden:
- Hinweise im Tagesrapport
- Hinweise im Protokoll der Bausitzung
- Übergabeprotokoll BIA (siehe Rücksseite)

Suva Dokumentation
Planungswerkzeug, Baustellenspezifische Massnahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz, Suva-Publikation Nr. 88218

Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV
Weinbergstrasse 49 / Postfach / 8042 Zürich / Tel.Hotline 058 360 76 66

BFA-MB010_20051d_Uebergabe-baustellenspezifische-Schutzmassnahmen

Art. 104 SIA 118:2013

Nell'adempimento dei loro compiti, l'imprenditore e la direzione dei lavori sono tenuti a garantire la sicurezza della manodopera impiegata sul cantiere. Misure di sicurezza sono da prendere in considerazione già durante la fase di progettazione e di allestimento del contratto di appalto, in seguito durante la definizione dello svolgimento dei lavori, in particolare della successione delle varie attività e, infine, durante l'esecuzione. L'imprenditore adotta le misure di sicurezza necessarie a prevenire incidenti e a garantire l'incolumità. La direzione dei lavori è tenuta a sostenerlo.

- L'imprenditore deve conoscere le misure di protezione necessarie!
 Queste devono essere definite al momento della stesura del contratto.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Misure specifiche al cantiere (Art. 3)

Le misure di protezione specifiche al cantiere sono state tenute conto?
Le aggiunte al contratto sono inserite se non c'è niente nel contratto d'opera?

UCSL scheda informativa «Aggiunte al contratto per diverse tematiche»





Merkblatt

Nachtrag Verkehrswege und temporäre Arbeitsplatzzugänge

Baustellenspezifische Nassnahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz sind Kollektivschutzmassnahmen, die Bauseits erbracht werden müssen

Einleitung

BauAV Artikel 3 Absatz 3

Rechtliche Grundlagen zur Stellung der Bauleitung als Garant

Erstellen von baustellenspezifischen Schutzmassnahmen

Verrechnung der Massnahmen

Nachtragsforderung

Begründung Nachtrag:

Gewählte NPK Position:

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

Art. 4 *Piano di sicurezza e di protezione della salute*

1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché prima dell'inizio dei lavori sia disponi-bile un piano che illustri le misure di sicurezza e di protezione della salute necessarie per i propri lavori nel cantiere. Il piano di sicurezza deve disciplinare segnatamente l'organizzazione d'emergenza.

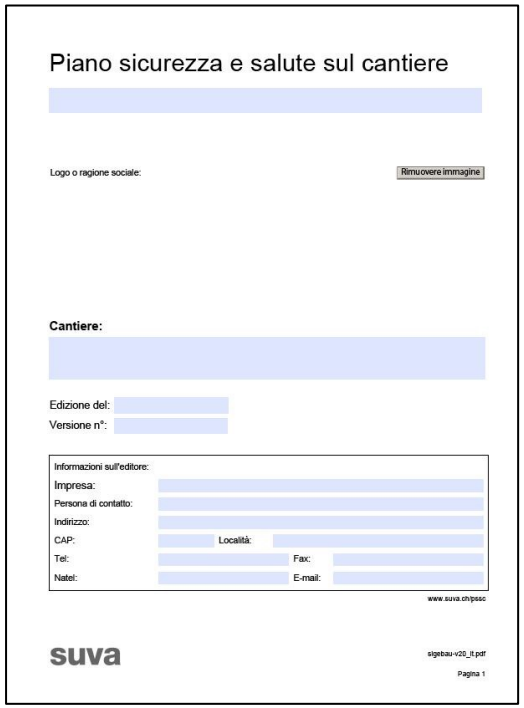
2 Il piano di sicurezza dev'essere redatto in forma scritta o in un'altra forma che con-senta la prova per testo.

La novità è che il datore di lavoro deve mostrare i requisiti secondo un concetto di sicurezza e protezione della salute in una forma verificabile.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Piano di protezione e sicurezza della salute (Art. 4)

La Suva mette a disposizione un modulo a questo scopo: «Piano sicurezza e salute sul cantiere" Una volta elaborato il concetto di sicurezza, esso può essere rapidamente adattato al rispettivo cantiere. Insieme alla Suva e ad altre associazioni industriali, la SSIC lavora per un piano di sicurezza e protezione della salute praticabile. Inoltre, una soluzione aggiuntiva dovrebbe essere presa in considerazione per le attività nel quadro del OLCostr con una breve durata.


Piano sicurezza e salute sul cantiere

Logo o ragione sociale:

Rimuovere immagine

Cantiere:

Edizione del:

Versione n°:

Informazioni sull'editore:

Impresa:

Persona di contatto:

Indirizzo:

CAP: Località:

Tel: Fax:

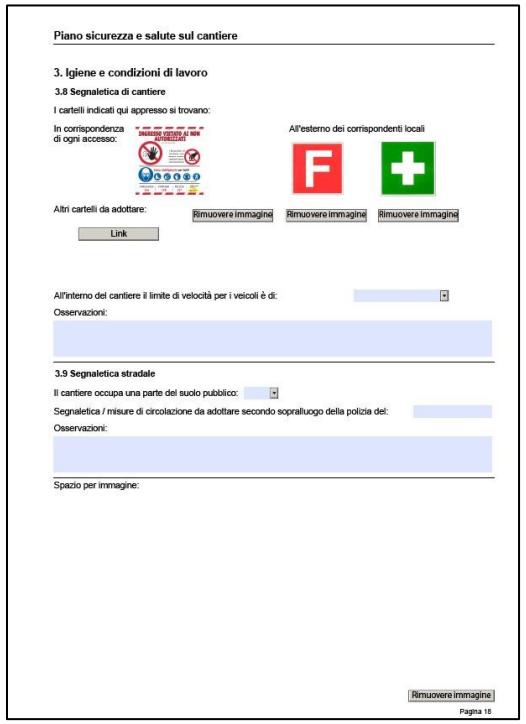
Natel: E-mail:

www.suva.ch/pssc

suva

sigebau-v20_it.pdf

Pagina 1


Piano sicurezza e salute sul cantiere

3. Igiene e condizioni di lavoro

3.8 Segnaletica di cantiere

I cartelli indicati qui appresso si trovano:

In corrispondenza di ogni accesso:

All'esterno dei corrispondenti locali

Altri cartelli da adottare:

Rimuovere immagine

Rimuovere immagine

Rimuovere immagine

Link

All'interno del cantiere il limite di velocità per i veicoli è di:

Osservazioni:

3.9 Segnaletica stradale

Il cantiere occupa una parte del suolo pubblico:

Segnaletica / misure di circolazione da adottare secondo sopralluogo della polizia del:

Osservazioni:

Spazio per immagine:

Rimuovere immagine

Pagina 18

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

- ***Art. 6*** *Obbligo di indossare un casco di protezione*

2 È obbligatorio indossare il casco di protezione:
…
h. ***nei lavori di costruzione di ponteggi****;*

3 In ogni caso occorre indossare un casco di protezione con cinturino sottogola per:

a. ***i lavori con dispositivi di protezione individuale contro le cadute*** *(fune di sicurezza);*
b. i lavori in sospensione a corde portanti;
c. i lavori con l'elicottero.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

- ***Art.11*** *Vie di passaggio*

Per garantire la sicurezza delle vie di passaggio occorre inoltre provvedere a che:

…

e le scale a rampa con di più di cinque gradini siano munite di un corrimano;
se vi è un lato con pericolo di caduta, al posto del corrimano deve essere installata una protezione laterale.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

Art. 15 *Accesso in presenza di dislivelli*

Se per accedere ai posti di lavoro occorre superare dislivelli superiori a 50 cm, devono essere utilizzate scale a rampa o altre attrezzature di lavoro adatte.

Per le differenze di livello di 0,5 m o più si devono usare attrezzature di lavoro adeguate. La precedente differenza di livello di 1 m era troppo alta e regolarmente non poteva essere superata in modo sicuro senza misure speciali.



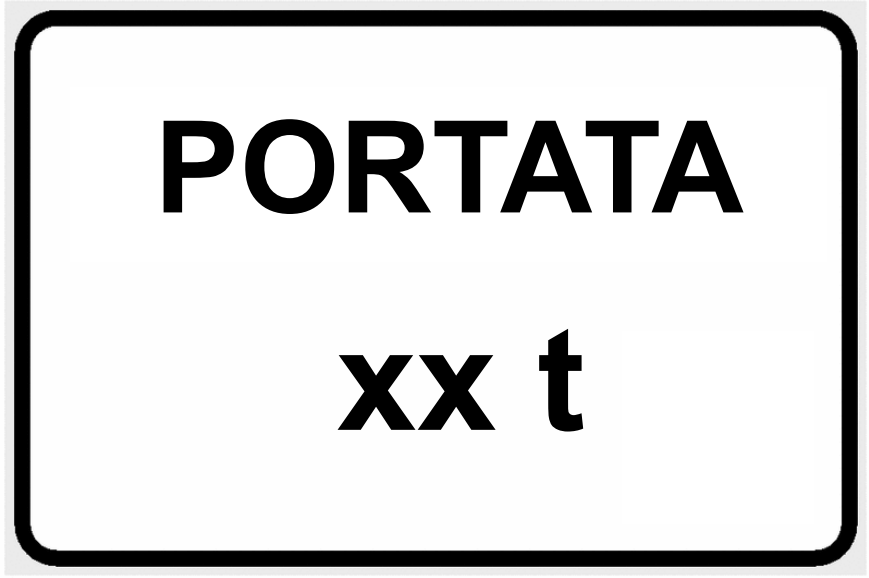
Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

Art. 16 *Carreggiate*

2 Nel caso di manufatti come ponti o terrapieni, è richiesto un certificato della portata della carreggiata redatto da un ingegnere specializzato. Il carico massimo della carreggiata dev'essere indicato su un cartello.



Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

Art. 19 *Manovre di veicoli da trasporto e macchine edili*

1 Occorre garantire che nella zona di pericolo dei veicoli da trasporto e delle macchine edili non possano sostare persone. Se è richiesta la presenza di persone nella zona di pericolo, occorre adottare le necessarie misure tecniche, come l'utilizzo di telecamere o la posa di specchi, oppure la zona di pericolo deve essere sorvegliata da personale ausiliario. Quest'ultimo non deve trovarsi nella zona di pericolo.

2 Le manovre in retromarcia dei veicoli da trasporto e delle macchine edili devono essere per quanto possibile brevi.

Nuovo non solo nei viaggi in retromarcia, ma in generale nei viaggi dei veicoli di trasporto e delle macchine da costruzione. Di conseguenza, il titolo è adattato.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

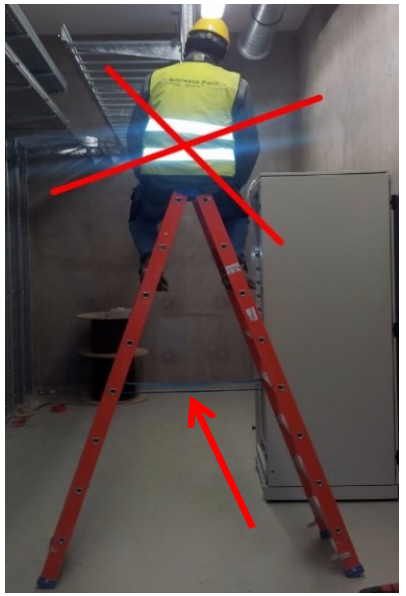
***Art. 20** Requisiti*

Non è consentito salire sugli ultimi due pioli delle scale doppie. È consentito salire e scendere dalle scale doppie soltanto a partire dalla base della scala.

Nessun scavalcamento







Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

Art. 21 *Lavori su scale portatili*

1 Si possono effettuare lavori su scale portatili solo se non vi è nessun'altra attrezza-tura di lavoro più adatta in termini di sicurezza.

2 A partire da un'altezza di caduta superiore a 2 m, i lavori su scale portatili devono essere di breve durata e si devono prendere misure di protezione contro le cadute.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Lavori su scale portatili (Art. 21)

Altre attrezzature di lavoro dovrebbero quindi essere utilizzate quando possibile..





cpv. 2
A partire da un’altezza di caduta superiore a 2 m, i lavori su scale portatili devono essere di breve durata e si devono prendere misure di protezione contro le cadute.

Inoltre, i lavoratori devono ora essere messi in sicurezza contro le cadute da un'altezza di 2 metri.
Vedere anche la Suva 44026 "Scale portatili", dove sono indicate le alternative.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

Art. 22 *Requisiti per la protezione laterale*

1 Una protezione laterale si compone di un corrente principale, di almeno un corrente intermedio e di una tavola fermapiedi.
2 Il bordo superiore del corrente principale deve situarsi ad almeno 100 cm al di sopra della superficie praticabile.
3 Le tavole fermapiedi devono avere un'altezza di almeno 15 cm a partire dalla superficie praticabile.
4 La distanza tra il corrente principale e il corrente intermedio, tra la tavola fermapiedi e il corrente intermedio e tra i correnti intermedi non deve superare 47 cm.
5 Il corrente principale e il corrente intermedio possono essere sostituiti da un telaio o da una griglia con una larghezza delle maglie massima di 25 cm, a condizione che sia garantita la stessa protezione.
6 La protezione laterale deve essere fissata in modo tale che non possa essere tolta involontariamente o staccarsi.

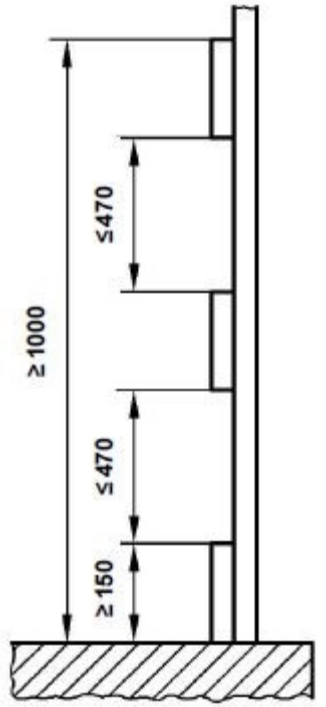
Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Il bordo principale del corrente superiore della protezione laterale deve essere almeno 100 cm sopra la superficie di appoggio.
(Art. 22)

Nuovo: altezza protezione laterale > 100 cm (finora 95 cm)

Art. 123 Disposizione transitoria

Un'impalcatura di lavoro o una protezione laterale sulla quale il bordo superiore del parapetto si trova ad almeno 95 cm dal piano d'appoggio, in deroga all'articolo 22 (2), e che è stata immessa sul mercato prima dell'entrata in vigore (01.01.2022) della presente ordinanza, può continuare ad essere utilizzata.



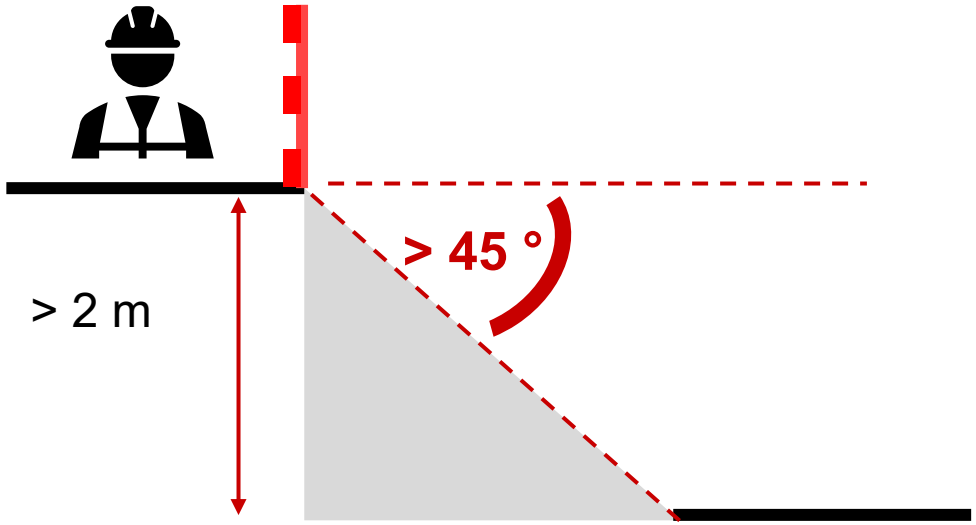
3 Masse nach
SN EN 13374
Ziff. 5.2.1

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

***Art. 23** Utilizzazione della protezione laterale*

1 Devono essere provvisti di una protezione laterale i punti non protetti:
b. situati su scarpate con un'altezza di oltre 2 m e un'inclinazione superiore a 45°;



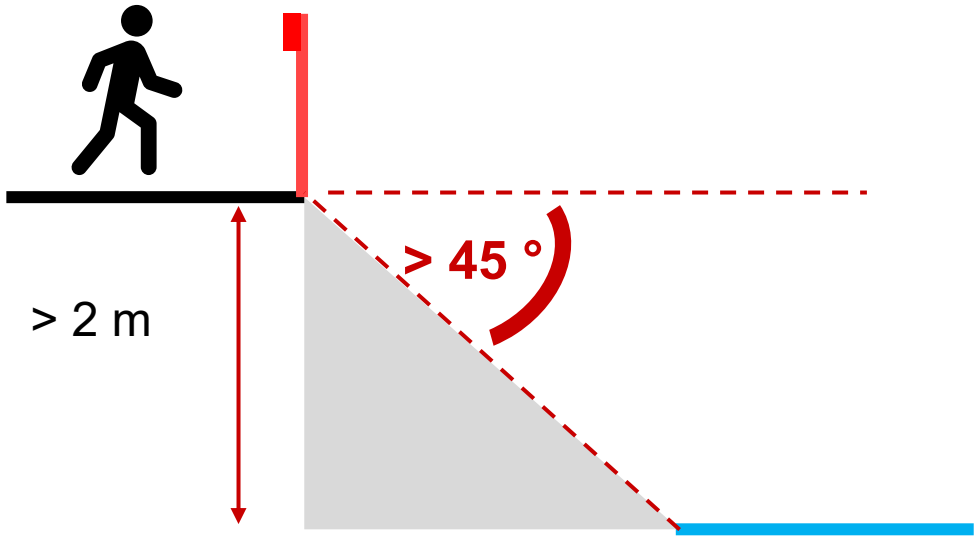
Nel caso di aree utilizzate come aree di lavoro o per lo stoccaggio di materiali in prossimità di argini e corpi d'acqua, deve essere eretta una protezione laterale in 3 parti

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

***Art. 23** Utilizzazione della protezione laterale*

2 Per le vie di passaggio situate in prossimità di corsi e specchi d'acqua e di scarpate è sufficiente un corrente principale.



Nel caso di aree utilizzate esclusivamente come vie di circolazione in prossimità di specchi d'acqua o argini, si può fare a meno della tavola fermapiede e del corrente intermedio. In questo caso, una protezione laterale costituita da un corrente principale è sufficiente.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

La scheda tematica Suva 33013 sarà adattata

Fino ad ora, il controcassero per le pareti i casseri di parete doveva essere montato solo dai 3 m in su.

Questa era un'eccezione all'art. 15 dell'attuale OLCOstr (Art.23 nella nuova)

La ragione di ciò era che lo stato della tecnica non era stato raggiunto, cioè c'erano troppo pochi fornitori che offrivano casseforme per pareti con controparapetti.

Oggi, ci sono diversi fornitori sul mercato che offrono casseforme per muri che rendono possibile un controparapetto (protezione laterale) dai 2 m.

Pertanto, le regole saranno adattate allo stato della tecnica il 01.01.2022.

Una protezione anticaduta sul lato opposto, come già richiesto nella OLCostr dal 1967, è ora richiesta a partire da 2 m.

Il documento verrà adattato entro l' 1 gennaio 2022



Scheda tematica

Piattaforme di lavoro e controparapetti nei casseri per pareti
(ponteggi di ritenuta)

Punti essenziali

- Sulla parte posteriore e frontale della piattaforma di lavoro bisogna installare una **protezione laterale a tre elementi** a partire da un'**altezza di caduta di 2 m**.
- Le piattaforme di lavoro devono essere montate secondo le **indicazioni del fabbricante**.
- Sul lato opposto, a partire da **un'altezza di caduta di 3 m bisogna montare un controparapetto o un ponteggio di ritenuta**.
 Nota: a medio termine si imporranno i 2 m di altezza di caduta quale stato della tecnica in materia di casseri per pareti.

Da verificare sulle piattaforme

- I **piani di calpestio** della piattaforma:
 - non sono danneggiati
 - coprono interamente la piattaforma
 - sono assicurati contro lo spostamento accidentale
- Le **mensole** delle piattaforme sono assicurate contro lo spostamento laterale e il ribaltamento.
- La piattaforma di lavoro **non è un deposito di materiale** (vedi le prescrizioni del fabbricante).
- A partire da un'altezza di caduta di 2 m, sul lato frontale e posteriore della piattaforma bisogna installare una **protezione laterale a tre elementi**.
- L'**altezza** minima della **protezione laterale** è 1 m.

Da verificare sui controparapetti

- Il **controparapetto** deve soddisfare le normative vigenti e i requisiti di stabilità definiti nella norma SN EN 13374 (cfr. scheda tematica 33017.i).
- **L'altezza minima del controparapetto** è di **1 m** (misurato perpendicolarmente rispetto alla postazione di lavoro più alta).

A partire da un'altezza di caduta di 2 m bisogna installare una protezione laterale a tre elementi sulla parte posteriore e anteriore della piattaforma di lavoro.

Sul lato opposto, a partire da un'altezza di caduta di 3 m, bisogna installare un controparapetto o adottare una misura di protezione equivalente.

1 Piattaforma di lavoro con protezione laterale a tre elementi e controparapetto integrato

suvapro
sicurezza sul lavoro

Suva
Sicurezza sul lavoro
Casella postale
6002 Lucerna

Scheda tematica n. 33013.I
Stato: ottobre 2013
Download: www.suva.ch/waswo/33013.i

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

La scheda tematica Suva 33033 rimane in vigore

Nel caso della casseratura convenzionale di solette o getti sul posto, si rinuncia ancora per il momento a un adattamento secondo le basi legali.

Tuttavia, anche qui lo stato della tecnica sarà presto tale che le regole potranno essere adattate alla legislazione esistente.

Anche questa regolamentazione non ha un collegamento diretto con la revisione totale della OLCostr, poiché l'art. 15 della OLcostr prevede già una protezione anticaduta a partire da un'altezza di caduta di 2 metri



Scheda tematica

Casseri per solette in strutture con soffitti alti

Punti essenziali

- **A partire da un'altezza di 2 m occorre installare una protezione laterale o applicare una misura di protezione equivalente.**
- Il **principio di proporzionalità e lo stato della tecnica** impongono attualmente l'obbligo di installare una misura di protezione a partire da un'altezza di caduta di 3 m. In futuro, le misure anticaduta saranno imposte a partire da un'altezza di caduta di 2 m.
- La casseratura deve essere **controllata** da uno specialista **prima del getto di calcestruzzo**.
- Rispetto ai sistemi convenzionali, i **sistemi modulari di casseratura** presentano **molti meno rischi** e importanti vantaggi economici. Tuttavia, il personale deve essere opportunamente addestrato.

L'uso di sistemi modulari di casseratura è vantaggioso rispetto alle casserature convenzionali che invece richiedono misure di protezione complesse e onerose.

1 Stato della tecnica: installazione e disarmo avvengono dal basso.

Da verificare

- **Non usare materiale difettoso.**
- I puntelli per solette o le torri di puntellazione devono poggiare su un **terreno resistente**.
- La casseratura deve essere in grado di assorbire le **forze orizzontali e verticali** (3 % del peso della soletta, vedi norma SIA 262, punto 6.1.4). In caso di dubbio richiedere un certificato a un **esperto di statica** e rispettare le indicazioni del fabbricante.

Casseratura convenzionale

- Nella casseratura convenzionale è necessario adottare delle misure di protezione a partire da un'**altezza di caduta di 3 m**.
- Se un sistema di protezione collettiva non è tecnicamente realizzabile, la messa in opera della cassaforma deve avvenire **dal basso** (fig. 1) se l'altezza di caduta supera i 3 m oppure si deve utilizzare un **dispositivo di protezione individuale anticaduta** (fig. 3). Lavorare con un'**imbracatura di sicurezza è spesso problematico** e poco adatto a queste operazioni.

2 Vietato: casseratura priva di un dispositivo anticaduta in presenza di un'altezza di caduta elevata

suvapro
sicurezza sul lavoro

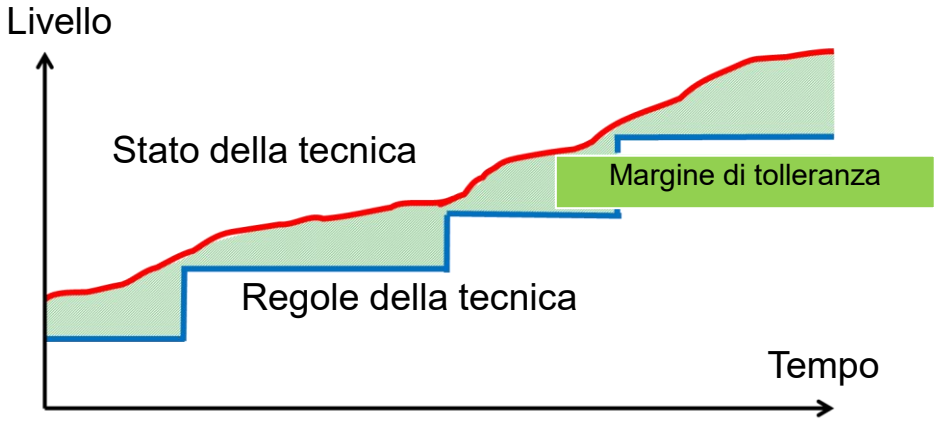
Suva
Sicurezza sul lavoro
Casella postale, 6002 Lucerna

Scheda tematica 33033.i
Edizione: dicembre 2017
Download: www.suva.ch/33033.i

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Legge federale sulla sicurezza die prodotti (LSPro) Art.3 cpv.2 Principi

- I prodotti devono essere conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza stabiliti dal Consiglio Federale
- Se non sono stati specificati requisiti, corrispondono allo stato delle conoscenze e della tecnica (Regole sono per esempio le norme)
- **Lo stato della tecnica** è una clausola tecnica utilizzata in vari campi del diritto. Si intende lo stato conosciuto dello sviluppo tecnico e le possibilità tecniche basate su di esso per raggiungere un certo obiettivo pratico.



Lo stato della tecnica è definito come le procedure, le strutture ed i metodi operativi disponibili nel campo di beni e servizi, la cui applicazione può garantire nel modo più efficace il raggiungimento dei rispettivi obiettivi di protezione legale.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

Art. 26 *Ponteggi di facciata nell'edilizia*
1 Per la posa di elementi prefabbricati per le coperture di tetti e le solette, a partire da un'altezza di caduta superiore a 3 m occorre utilizzare reti di sicurezza o ponteggi di ritenuta su tutta la superficie.

2 Il datore di lavoro deve provvedere affinché le reti di sicurezza e i ponteggi di ritenuta siano sottoposti ogni giorno a un controllo visivo. In presenza di difetti, i lavori per i quali la rete di sicurezza o il ponteggio di ritenuta serve da protezione contro le cadute non devono essere eseguiti.

Oltre al montaggio degli elementi del tetto, anche il montaggio degli elementi del soffitto deve essere regolamentato per proteggere i lavoratori dalle conseguenze della caduta.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

Art. 27 *Rete di sicurezza e ponteggio di ritenuta per la posa di elementi prefabbricati per le coperture di tetti e le solette*

1 Per la posa di elementi prefabbricati per le coperture di tetti e le solette, a partire da un'altezza di caduta superiore a 3 m occorre utilizzare reti di sicurezza o ponteggi di ritenuta su tutta la superficie.

2 Il datore di lavoro deve provvedere affinché le reti di sicurezza e i ponteggi di ritenuta siano sottoposti ogni giorno a un controllo visivo. In presenza di difetti, i lavori per i quali la rete di sicurezza o il ponteggio di ritenuta serve da protezione contro le cadute non devono essere eseguiti.

Oltre al montaggio degli elementi del tetto, anche il montaggio degli elementi del soffitto deve essere regolamentato per proteggere i lavoratori dalle conseguenze della caduta.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

Art. 29 Altre protezioni contro le cadute

[1] Quando tecnicamente non è possibile o è troppo pericoloso installare una protezione laterale conformemente all'articolo 22, un ponteggio di facciata conformemente all'articolo 26 oppure una rete di sicurezza o un ponteggio di ritenuta conformemente all'articolo 27, devono essere adottate misure di protezione equivalenti.

2 Le misure di protezione devono essere definite per scritto previa consultazione di uno specialista della sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 11a dell'ordinanza del 19 dicembre 19833 sulla prevenzione degli infortuni (OPI).

Nuovo. Stesso requisito dell'art. 4

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

Art. 31 *Approvvigionamento energetico nei cantieri*

3 I circuiti elettrici che alimentano prese elettriche con una corrente nominale superiore a 32 A devono essere protetti mediante dispositivi protettivi a corrente di difetto.



Scheda informativa

Installazioni e attrezzature elettriche nei cantieri

I A chi si rivolge la presente scheda informativa?

Le installazioni e le attrezzature elettriche nei cantieri sono esposte a particolari rischi meccanici e termici e agli agenti atmosferici, pertanto richiedono un'attenzione speciale da parte nostra. Malgrado la vasta normativa in materia, nei cantieri continuano a registrarsi infortuni mortali. Questa scheda informativa si rivolge alle imprese edili che non dispongono di un'apposita autorizzazione per la realizzazione di un'installazione elettrica ai sensi dell'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).

II Termini utilizzati e definizioni (ai sensi della direttiva ESTI 407)

Persona esperta Elettricista qualificato	Secondo l'art. 2 OIBT sono considerate persone esperte per il settore degli impianti a bassa tensione le persone del mestiere, le persone autorizzate a eseguire il controllo, gli installatori elettricisti e le professioni affini (elettricisti per reti di distribuzione, operatori in automazione, elettricisti di montaggio ecc.) con attestato federale di capacità ed esperienza pratica di durata adeguata (ESTI n. 407 cap. 7.1.1.2.).
Persona addestrata	Persona senza formazione di base in elettrotecnica, la quale può eseguire attività limitate ed esattamente definite in impianti a corrente forte e che conosce le condizioni locali e le misure di protezione da adottare. Le persone addestrate possono eseguire ordini di lavoro standardizzati e routinari su impianti elettrici a corrente forte, quali ad es. manovre predefinite e la verifica di attrezzature elettriche mobili (ESTI n. 407 cap. 7.2).

III Cause che provocano infortuni nei cantieri

Gli infortuni legati all'elettricità si verificano quasi sempre per cause riconducibili a negligenza nell'utilizzo degli impianti elettrici oppure a parti di impianto difettose o all'impiego di attrezzature di lavoro difettose.
Si riportano di seguito alcuni esempi:

- Mancanza di messa a terra dell'installazione elettrica provvisoria
- Mancanza di controlli di accesso (chiusura mediante lucchetto) al quadro elettrico da cantiere
- Mancanza di protezione tramite interruttori differenziali
- Utilizzo in aree esterne di attrezzature elettriche non resistenti agli agenti atmosferici
- Utilizzo di attrezzature elettriche danneggiate (compresi cavi e spine)
- Nessuna protezione adottata nella posa di cavi elettrici in aree di circolazione per pedoni e veicoli
- Riparazioni di attrezzature o installazioni elettriche da parte di non specialisti

Figura 1: Fonte Suva

Maggiori informazioni:
www.b-f-a.ch/it/blog/dispositivi-a-corrente-residua



Si prega di notare! L'articolo 31, paragrafo 3, entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

***Art. 32 S**ostanze particolarmente pericolose per la salute*

1 Se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente pericolose per la salute, come l'amianto o i PCB, il datore di lavoro deve adottare le misure di cui all'articolo 3 capoverso 2.

2 Il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori interessati in merito al risultato delle perizie realizzate sulle sostanze nocive.

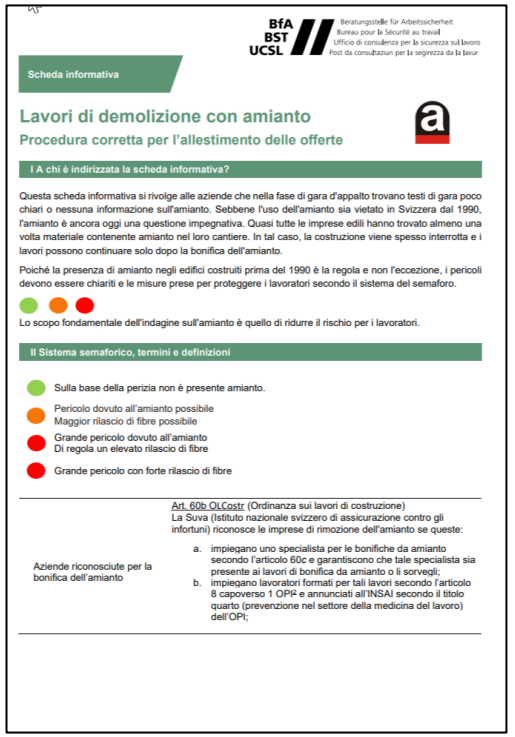
3 Se durante i lavori di costruzione si dovessero inaspettatamente rinvenire sostanze particolarmente pericolose per la salute, occorre interrompere i lavori e avvisare la committenza o la sua rappresentanza.



Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Sostanze particolarmente pericolose per la salute: per esempio amianto

Scheda informativa UCSL
«Lavori di demolizione con amianto»



BfA BST UCSL

Scheda informativa

Lavori di demolizione con amianto

Procedura corretta per l'allestimento delle offerte

I A chi è indirizzata la scheda informativa?

Questa scheda informativa si rivolge alle aziende che nella fase di gara d'appalto trovano testi di gara poco chiari o nessuna informazione sull'amianto. Sebbene l'uso dell'amianto sia vietato in Svizzera dal 1990, l'amianto è ancora oggi una questione impegnativa. Quasi tutte le imprese edili hanno trovato almeno una volta materiale contenente amianto nel loro cantiere. In tal caso, la costruzione viene spesso interrotta e i lavori possono continuare solo dopo la bonifica dell'amianto.

Poiché la presenza di amianto negli edifici costruiti prima del 1990 è la regola e non l'eccezione, i pericoli devono essere chiariti e le misure prese per proteggere i lavoratori secondo il sistema del semaforo.

Lo scopo fondamentale dell'indagine sull'amianto è quello di ridurre il rischio per i lavoratori.

II Sistema semaforico, termini e definizioni

- Sulla base della perizia non è presente amianto.
- Pericolo dovuto all'amianto possibile
 Maggior rilascio di fibre possibile
- Grande pericolo dovuto all'amianto
 Di regola un elevato rilascio di fibre
- Grande pericolo con forte rilascio di fibre

Aziende riconosciute per la bonifica dell'amianto	Art. 60b OLCostr (Ordinanza sui lavori di costruzione) La Suva (Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni) riconosce le imprese di rimozione dell'amianto se queste: a. impiegano uno specialista per le bonifiche da amianto secondo l'articolo 60c e garantiscono che tale specialista sia presente ai lavori di bonifica da amianto o li sorvegli; b. impiegano lavoratori formati per tali lavori secondo l'articolo 8 capoverso 1 OPI² e annunciati all'INSAI secondo il titolo quarto (prevenzione nel settore della medicina del lavoro) dell'OPI;

Nuovo *Art. 32 Sostanze particolarmente pericolose per la salute*
il rappresentante del committente deve essere informato anche del ritrovamento inaspettato di sostanze particolarmente pericolose per la salute. Inoltre, il datore di lavoro deve informare di nuovo i suoi dipendenti interessati sul risultato di un rapporto sulle sostanze inquinanti che è stato redatto.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

Art. 33 *Qualità dell'aria*

2 Le sostanze pericolose per la salute, segnatamente quelle che si producono negli scavi, nelle canalizzazioni, nei pozzi, nelle gallerie o all'interno degli edifici devono essere:
a. espulse all'aria aperta senza mettere in pericolo le persone;
b. filtrate con un sistema di ricircolo dell'aria; oppure
c. diluite con un sistema di ventilazione artificiale.

3 Le sostanze pericolose per la salute notoriamente cancerogene devono essere espulse all'aria aperta senza mettere in pericolo le persone. Laddove in casi particolari ciò non fosse possibile, tali sostanze devono essere filtrate mediante un sistema di ricircolo dell'aria oppure diluite con un sistema di ventilazione artificiale, secondo lo stato della tecnica, in modo da mantenere l'esposizione il più bassa possibile.

4 La qualità dell'aria deve essere controllata regolarmente.

Neue Bauarbeitenverordnung 2022

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

Art. 37 *Sole, caldo e freddo*

Nel caso di lavori al sole, al caldo e al freddo occorre adottare le misure necessarie per proteggere i lavoratori.

Nuovo articolo

Più info: https://baumeister.swiss/it/sicurezza-sul-lavoro-sul-cantiere/ucsl-protezione-contro-la-canicola-e-le-radiazioni-uv/







Argomento aggiuntivo su richiesta di alcune sezioni

Protezione per la nuca

- **Rischio di cancro alla pelle quasi due volte più alto** per i lavoratori con attività all'aperto.
- Testa, naso, orecchie e collo più a rischio.
- **Radiazione UV più alta in giugno e luglio,** anche con una parziale copertura nuvolosa.
- Il cancro della pelle è una malattia professionale riconosciuta dalla Suva per le professioni che comportano un lavoro all'aperto.
- Se non sono possibili misure tecniche come l'ombreggiamento, il collo, il naso e le orecchie devono essere protetti in futuro nei mesi di giugno e luglio con una protezione del collo con una visiera.

Decisione del Consiglio Federale del 05.09.2018

Il Consiglio federale è del parere che l'uso di un copricapo con visiera e protezione della nuca sia necessario e appropriato per il lavoro all'aperto.



Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 2 : per tutti i lavori di costruzione

Art. 38 Illuminazione

I posti di lavoro e le vie di passaggio devono essere provvisti di un'illuminazione sufficiente.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 3: Lavori sui tetti

Art. 41 *Misure da prendere ai bordi dei tetti*
2 Per i tetti la cui inclinazione è inferiore o uguale a 60° si applica quanto segue:

d. se l'inclinazione è compresa tra 45° e 60°, deve essere installato un ponte da lattoniere con una protezione laterale come parete di protezione da copritetto conformemente all'articolo 59 e devono essere prese misure di protezione supplementari quali l'impiego di piattaforme di lavoro o funi di sicurezza;

e. sui tetti a spiovente, in corrispondenza delle linee di bordo devono essere in-stallati un corrente principale e un corrente intermedio, a meno che non sia installato un ponte da lattoniere continuo o siano state prese misure di protezione equivalenti.

3 Sui tetti con un'inclinazione superiore a 60°, indipendentemente dall'altezza di caduta, i lavori possono essere effettuati soltanto a partire da ponteggi o da piattaforme di lavoro elevabili

Importante: si devono prendere misure adeguate a tutti i bordi del tetto per prevenire le cadute da un'altezza superiore a 2 m se c'è il rischio di caduta.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Capitolo 3: Lavori sui tetti

Art. 42 *Parete di ritenuta sul tetto per lavori su tetti esistenti*

1 Per lavori effettuati su tetti esistenti con un'inclinazione fino a 45°, in deroga all'articolo 41 capoverso 2 lettere a–c può essere installata sul tetto una parete di ritenuta.

2 Una parete di ritenuta sul tetto è un dispositivo di protezione sulle superfici del tetto inclinate che serve a evitare le cadute dal bordo del tetto di persone che scivolano o di materiale.

3 La parete di ritenuta deve essere dimensionata in modo da resistere a una determinata sollecitazione dinamica.

4 La parete di ritenuta deve essere eretta a diretto contatto con la gronda, in modo da superarla di almeno 80 cm, avere un'altezza di almeno 100 cm ed essere solidamente fissata alla struttura portante del tetto.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 3: Lavori sui tetti

Sezione 2: Protezione contro le cadute attraverso il tetto
Art. 44 *In generale*

1 Prima dell'inizio dei lavori il datore di lavoro deve accertare se le superfici del tetto sono resistenti alla rottura.

2 Se non è possibile dimostrare che le superfici del tetto sono resistenti alla rottura, devono essere considerate come ***superfici del tetto non resistenti alla rottura****.*

3 Indipendentemente dall'altezza di caduta, in corrispondenza delle aperture nella superficie del tetto occorre installare protezioni contro le cadute resistenti e solidamente fissate secondo gli articoli 22-29.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Capitolo 3: Lavori sui tetti

Sezione 3: Lavori di esigua entità
Art. 46

1 Per lavori su un tetto di durata totale inferiore a due giorni per una persona, devono essere adottate misure di protezione contro le cadute solo a partire da un'altezza di caduta superiore a 3 m. In caso di pericolo di scivolamento, le misure devono già es-sere prese a partire da un'altezza di caduta superiore a 2 m.

Le misure agevolate per i lavori sui tetti di esigua entità prima si applicavano solo alla protezione dei lavoratori dalla caduta dal bordo del tetto.

Ora queste misure devono essere prese anche per proteggere i lavoratori dalla caduta dal tetto. Questo cambiamento riflette la pratica attuale. Di conseguenza, viene inserito un nuovo capoverso 3a "Lavori di esigua entità". (Art.46)

In deroga all'articolo 41, nel caso di lavori di piccola entità, le misure di protezione anticaduta devono essere prese solo da un'altezza di caduta superiore a 3 metri.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 4: Ponteggi

***Art. 52** Elementi incorporati o annessi al ponteggio*

Chiunque voglia incorporare o annettere al ponteggio elementi qualsiasi, come montacarichi, argani, mensole, cartelloni pubblicitari o rivestimenti, deve assicurarsi precedentemente che il ponteggio presenti una resistenza e una stabilità atte a resistere alle forze supplementari prevedibili. È necessaria l'autorizzazione previa dell'installatore del ponteggio.

Nuovo estensioni e aggiunte al ponteggio devono essere fatte in consultazione con il montatore del ponteggio. Pertanto, è necessario ottenere il consenso dell'installatore del ponteggio. (per esempio, piattaforme di carico o ascensori).

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Capitolo 4: Ponteggi

***Art. 53** Definizione*

I ponteggi da lavoro sono costruzioni che creano superfici di lavoro calpestabili adiacenti all'opera. Possono anche fungere da protezione contro le cadute.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 4: Ponteggi

Art. 54 *Divieto di ponteggi di facciata con struttura portante verticale in legno*
I ponteggi di facciata non possono essere realizzati con strutture portanti verticali in legno.

I ponteggi di legno, cioè i ponteggi di lavoro fatti di pali di legno che si sostengono verticalmente, non sono più lo stato della tecnica. Il loro uso sarà **vietato dal 01.01.2022**.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Capitolo 4: Ponteggi

Art. 56 *Accessi ai posti di lavoro*

1 Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
a. per accedere al livello più alto nella zona del frontone;
b. per i ponteggi mobili su ruote;
c. se per motivi di spazio non si possono montare scale a rampa per ponteggi.

Attenzione: le scale a rampa sono molto più sicure dei piani di calpestio con botola. I piani di calpestio con botola sono raramente utilizzati in Svizzera. Per questo motivo, sono ora approvati solo a certe condizioni (punti a - c).

3 Sui ponteggi da lavoro con un'altezza superiore a 25 m occorre inoltre montare almeno un montacarichi previsto dal fabbricante per il trasporto di materiali e persone. Il montacarichi non sostituisce gli accessi richiesti.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Capitolo 4: Ponteggi

Art. 61 *Controllo visivo e manutenzione*

1 Il datore di lavoro i cui lavoratori effettuano lavori sul ponteggio da lavoro o per i quali il ponteggio funge da protezione contro le cadute deve provvedere affinché il ponteggio sia sottoposto ogni giorno a un controllo visivo. Se presenta difetti, non deve essere utilizzato.

2 I materiali superflui o pericolosi come detriti, neve e ghiaccio devono essere sgomberati dai piani di calpestio e dagli accessi.

Controllo visivo secondo (SIA 118/222 Art. 2.3 prestazione non inclusa), può essere conteggiato

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 4: Ponteggi

Art. 62 *Carico utile di un ponteggio da lavoro o di una piattaforma per il materiale*

1 Il carico utile di un ponteggio da lavoro deve essere indicato in modo ben visibile su un cartello ad ogni accesso.

2 Il carico utile di una piattaforma per il materiale deve essere indicato in modo ben visibile su un cartello nel punto d'accesso.

L'utilizzatore del ponteggio può ora richiedere che il carico di lavoro sia indicato per ogni accesso e per ogni piattaforma per il materiale.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 4: Ponteggi

Art. 63 *Sbarramento del ponteggio da lavoro*

L'accesso a ponteggi da lavoro o a settori di ponteggi da lavoro la cui utilizzazione non è autorizzata deve essere impedito con una misura tecnica, come una protezione laterale.

Questo significa che gli artigiani possono presumere che se il ponteggio o le singole sezioni del ponteggio non sono delimitate, è libero per l'uso.



ATTENZIONE: Le supposizioni possono avere conseguenze pericolose, in caso di dubbio è meglio chiedere all'installatore del ponteggio. Inoltre, un'ispezione visiva deve essere effettuata prima.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Capitolo 4: Ponteggi

Art. 64 *Modifiche al ponteggio da lavoro*

Le modifiche al ponteggio da lavoro possono essere eseguite solo dal ***suo installatore****. Si possono effettuare adeguamenti di lieve* ***entità d'intesa*** *con l'installatore.* ***L'intesa deve essere in forma scritta o altra forma*** *che consenta la prova per testo.*

Messaggio principale: non si possono apportare modifiche al ponteggio. Le piccole modifiche come la rimozione temporanea di una tavola fermapiede devono essere confermate per iscritto dall'installatore.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 4: Ponteggi

Art. 65 *Disposizioni particolari per i ponteggi mobili su ruote*

2 ***Non deve essere superata l'altezza massima d'impiego*** *prevista nelle istruzioni per l'uso.*

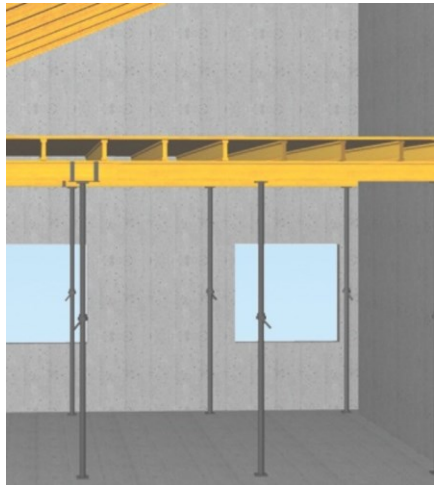


Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 4: Ponteggi

Art. 66 *Ponteggi di ritenuta*

1 I ponteggi di ritenuta sono ponteggi che servono ad arrestare la caduta di persone, oggetti e materiali. Devono essere installati in modo tale che le persone, gli oggetti o i materiali non possano cadere più in basso di 2 m.



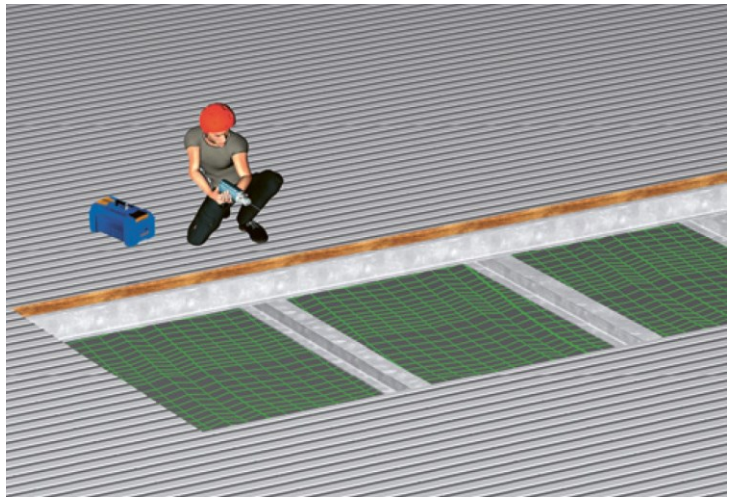
Novità: l'altezza massima di caduta in un dispositivo di sicurezza è stata regolata da 3 m a 2 m.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 4: Ponteggi

Art. 67 *Reti di sicurezza*

Le reti di sicurezza devono essere installate in modo tale che le persone non possano cadere più in basso di 3 m.



Novità: l'altezza massima di caduta in una rete di sicurezza è stata modificata da 6 m a 3 m.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 5: Scavi, pozzi e scavi generali

Art. 69 *Luce minima negli scavi e nei pozzi*

1 Gli scavi e i pozzi devono essere configurati in modo tale che la luce consenta di lavorare sicuri.

2 Per luce si intende la distanza minore fra:
a. le pareti di scavo o, in presenza di puntellature, tra pareti di sostegno poste l'una di fronte all'altra; o
b. fra la scarpata dello scavo e le parti fisse della costruzione.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 5: Scavi, pozzi e scavi generali

Art. 69 *Luce minima negli scavi e nei pozzi*

3 Se lo scavo deve essere percorso a piedi per la posa di condutture, la luce dello scavo deve misurare:

a. almeno 60 cm, a partire da una profondità di scavo superiore a 1 m;
b. almeno ***40 cm più il diametro esterno del tubo della conduttura, in caso di diametro interno del tubo inferiore o uguale a 40 cm;***

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Capitolo 5: Scavi, pozzi e scavi generali

Art. 69 *Luce minima negli scavi e nei pozzi*

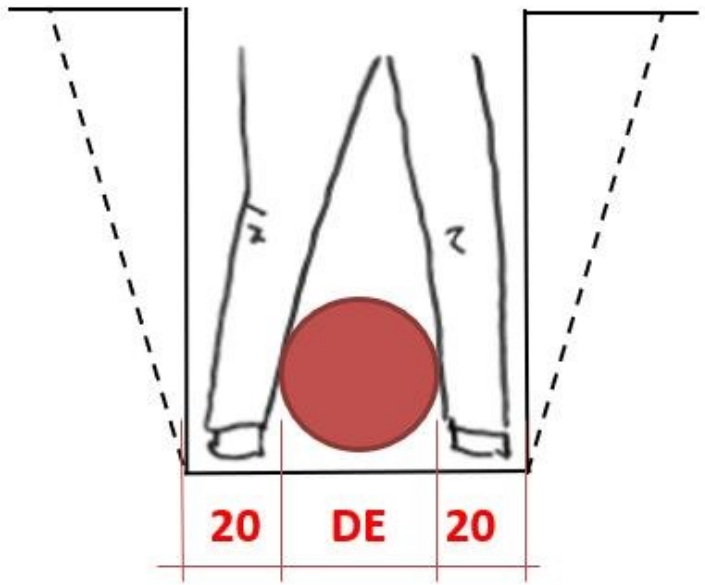
3 Se lo scavo deve essere percorso a piedi per la posa di condutture, la luce dello scavo deve misurare:

c. almeno 60 cm, e su uno dei lati ***almeno 40 cm****, più il diametro esterno del tubo della conduttura, in caso di* ***diametro interno del tubo superiore a 40 cm e inferiore o uguale a 120 cm****;*

d. almeno 80 cm, e su ***uno dei lati almeno 60 cm****, più il diametro esterno del tubo della conduttura, in caso di* ***diametro interno del tubo superiore a 120 cm****.*

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Luce minima negli scavi e nei pozzi (Art.69)



Scavi non sbadacchiati

DI < fino a 40 cm

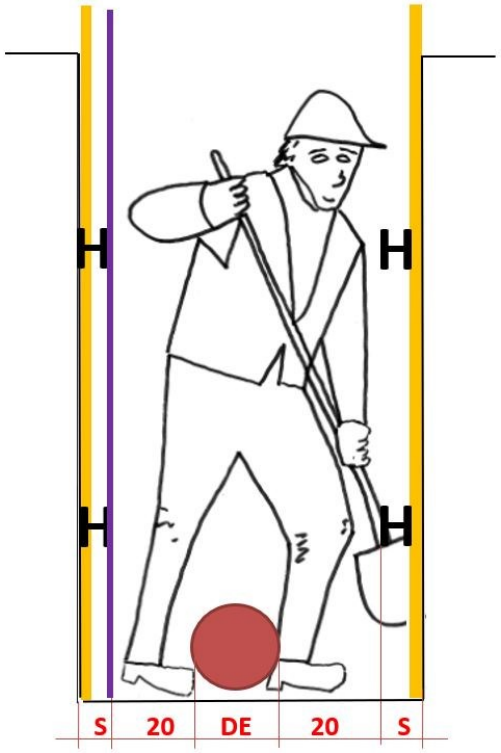
DE= diametro esterno tubo

DI < fino a 40 cm

Larghezza scavo = DE + 2 x 20 cm
(H > 1.00 m ⟶ minimo 60 cm)

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Luce minima negli scavi e nei pozzi (Art.69)

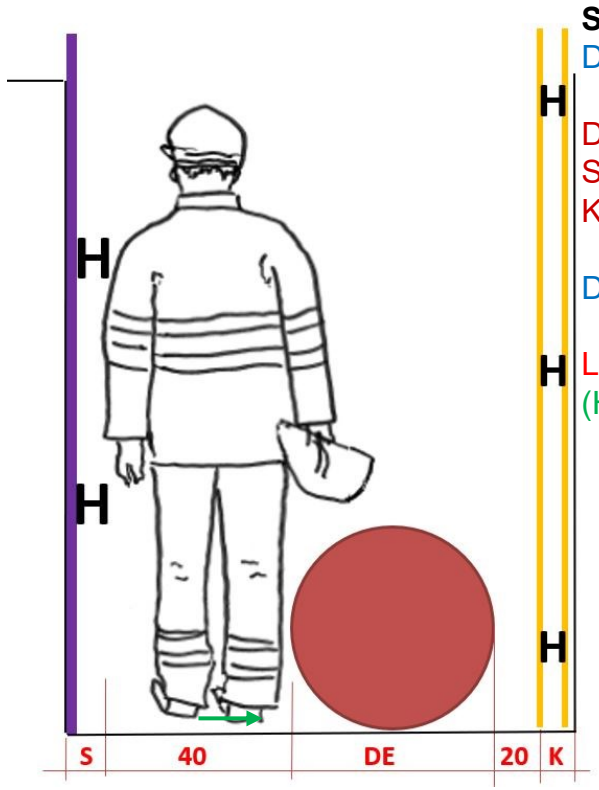


Scavi sbadacchiati
DI < fino a 40 cm

DE = diametro esterno tubo
S = ingombro elementi di puntellazione scavo

DI < fino a 40 cm

Larghezza scavo = DE + 2 x 20 cm + 2 x S
(H > 1.00 m → minimo 60 cm)



Scavi sbadacchiati
DI da 40 fino a 120 cm

DE = diametro esterno tubo
S = ingombro elementi di puntellazione scavo
K = ingombro elementi di puntellazione scavo

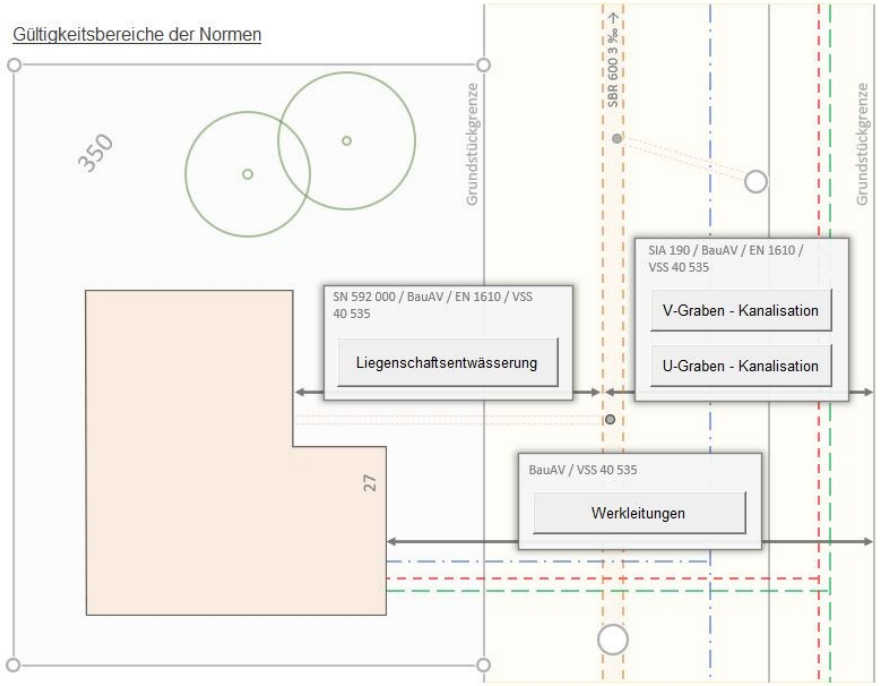
DI da 40 fino a 120 cm

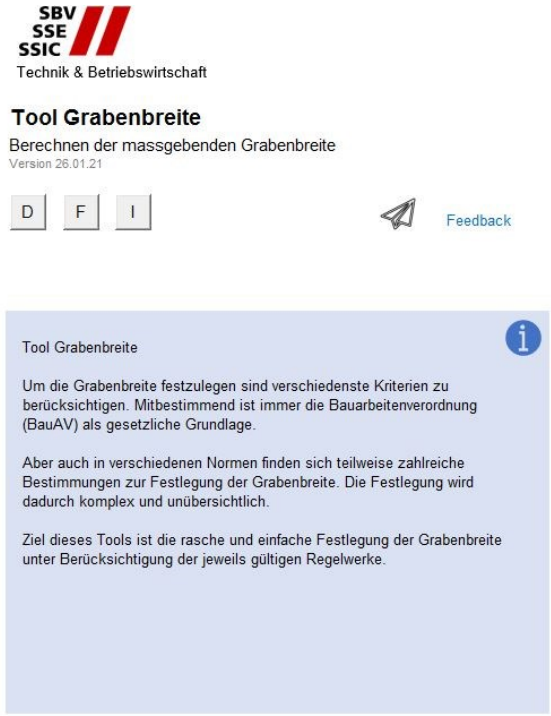
Larghezza scavo = DE + 40 cm + 20 cm + S + K
(H > 1.00 m → minimo 60 cm)

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Luce minima negli scavi e nei pozzi (Art.69)

La SSIC ha sviluppato un Tool per gli scavi





Sarà modificato entro il 2022

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 5: Scavi, pozzi e scavi generali

Art. 73 *Impiego di scale a rampa e a pioli*

1 Per accedere a scavi generali, scavi e pozzi si devono impiegare attrezzature di lavoro sicure, specialmente scale a rampa. Queste devono essere interrotte da piane-rottoli intermedi distanti al massimo 5 m in linea verticale.

2 Al posto delle scale a rampa si possono impiegare scale a pioli:
a. per accedere agli scavi generali: fino a una profondità di 5 m, se per motivi tecnici non possono essere utilizzate scale a rampa;
b. negli scavi e nei pozzi: fino a una profondità di 5 m.

Se tecnicamente possibile, le scale a rampa dovrebbero essere usate per l'accesso alle fosse di scavo. Le scale a pioli possono essere utilizzate in trincee e pozzi fino a una profondità di 5 m, così come nelle fosse di scavo se le scale non possono essere utilizzate per motivi tecnici.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Capitolo 5: Scavi, pozzi e scavi generali

Art. 76 *Prova di sicurezza per le scarpate*

1 Per le scarpate è richiesta una prova di sicurezza di un ingegnere specializzato o un geotecnico qualora:
a. la scarpata sia più alta di 4 m;
b. non vengano osservati i seguenti rapporti tra verticale e orizzontale:
1. al massimo 2 : 1 nei materiali ben compatti e nei materiali mediamente compatti ma ancora stabili,
2. al massimo 1 : 1 nei terreni franosi;
c. la scarpata debba molto probabilmente essere sollecitata da carichi supplementari quali veicoli, macchine edili o depositi di materiale; oppure
d. vi siano infiltrazioni d'acqua di pendio oppure il piede della scarpata si trovi in corrispondenza dell'acqua di falda.

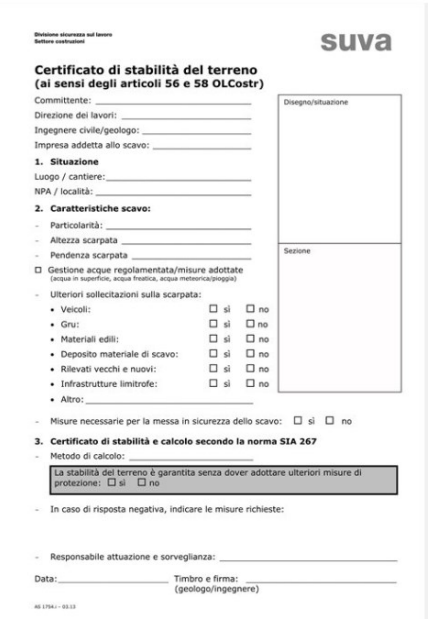
2 Il datore di lavoro provvede affinché l'ingegnere specializzato o il geotecnico veri-fichi l'esecuzione delle misure che risultano dalla prova di sicurezza.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Prova di sicurezza per le scarpate (Art. 76)

La prova di sicurezza deve ora essere fornita da un ingegnere o un geologo specializzato. Inoltre, la prova di sicurezza deve ora essere fornita se il rapporto tra la verticale e l'orizzontale è maggiore di 2 : 1.

L'ingegnere specializzato o il geologo deve ora verificare se sono state attuate anche le misure necessarie risultanti dalla prova di sicurezza (cpv. 2).



Divisione sicurezza sul lavoro
Settore costruzioni

suva

Certificato di stabilità del terreno
(ai sensi degli articoli 56 e 58 OLCostr)

Committente: _____
Direzione dei lavori: _____
Ingegnere civile/geologo: _____
Impresa addetta allo scavo: _____

1. Situazione
Luogo / cantiere: _____
NPA / località: _____

2. Caratteristiche scavo:
- Particolarità: _____
- Altezza scarpata _____
- Pendenza scarpata _____

☐ Gestione acque regolamentata/misure adottate
(acqua in superficie, acqua freatica, acqua meteorica/proggia)

- Ulteriori sollecitazioni sulla scarpata:
 - Veicoli: ☐ sì ☐ no
 - Gru: ☐ sì ☐ no
 - Materiali edili: ☐ sì ☐ no
 - Deposito materiale di scavo: ☐ sì ☐ no
 - Rilevati vecchi e nuovi: ☐ sì ☐ no
 - Infrastrutture limitrofe: ☐ sì ☐ no
 - Altro: _____

Disegno/situazione

Sezione

- Misure necessarie per la messa in sicurezza dello scavo: ☐ sì ☐ no

3. Certificato di stabilità e calcolo secondo la norma SIA 267
- Metodo di calcolo: _____

La stabilità del terreno è garantita senza dover adottare ulteriori misure di protezione: ☐ sì ☐ no

- In caso di risposta negativa, indicare le misure richieste:

- Responsabile attuazione e sorveglianza: _____

Data: _____ Timbro e firma: _____
(geologo/ingegnere)

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 6: Lavori di smantellamento e di demolizione

Art. 79 *Prova di sicurezza per consolidamenti del terreno*

2 I controlli e le misurazioni necessari devono essere eseguiti secondo le istruzioni di un ingegnere specializzato o di un geotecnico.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Capitolo 6: Lavori di smantellamento e di demolizione

Sezione 1: In generale

Art. 81

1 Per i lavori di smantellamento e di demolizione, il piano di sicurezza e di protezione della salute di cui all'articolo 4 deve definire in particolare le misure di cui agli arti-coli 17, 22–29 e 32–34. Devono inoltre essere definite le misure volte a impedire:
a. il crollo accidentale di parti di costruzione;
b. che i lavoratori siano messi in pericolo dall'instabilità di costruzioni vicine, da impianti esistenti, da condutture di servizio danneggiate o dall'improvvisa rottura di funi traenti;

2 Si deve garantire segnatamente che:
a. l'accesso alle zone pericolose sia impedito con pareti di protezione, sbarra-menti o posti di sorveglianza;
b. i lavori siano eseguiti solo sotto la continua sorveglianza di una persona competente.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 6: Lavori di smantellamento e di demolizione

***Art. 82** Principio*

1 I lavori di bonifica da amianto che possono comportare il rilascio di grandi quantità di fibre di amianto pericolose per la salute possono essere eseguiti solo da ditte specializzate in bonifiche da amianto riconosciute dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).

2 Sono considerati lavori di bonifica secondo il capoverso 1 in particolare l'elimina-zione completa o parziale degli elementi qui sotto elencati e lo smantellamento o la demolizione di costruzioni o parti di costruzioni che presentano:

a. rivestimenti in amianto floccato;
b. rivestimenti di pavimenti, soffitti e pareti contenenti amianto;
c. colle per piastrelle contenenti amianto;
d. lastre di materiale leggero da costruzione contenenti amianto;
e. sigillature antincendio contenenti amianto;
f. materiali isolanti contenenti amianto;



Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 6: Lavori di smantellamento e di demolizione

Art. 83 *Riconoscimento di ditte specializzate in bonifiche da amianto*

1 Le ditte specializzate in bonifiche da amianto sono riconosciute se:

a. impiegano un lavoratore proprio come specialista in bonifiche da amianto secondo l'articolo 84 e garantiscono che tale specialista sia presente ai lavori di bonifica da amianto e li sorvegli;

b. impiegano almeno altri due lavoratori propri che sono stati istruiti per tali lavori secondo l'articolo 6 OPI7 e annunciati all'INSAI secondo gli arti-coli 70–89 OPI;

c. dispongono delle attrezzature di lavoro necessarie e di una pianificazione della loro manutenzione;

d. garantiscono l'osservanza del diritto applicabile, segnatamente della presente ordinanza.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 6: Lavori di smantellamento e di demolizione

Art. 85 *Aggiornamento per specialisti in bonifiche da amianto*
1 Gli specialisti in bonifiche da amianto devono seguire un aggiornamento almeno ogni cinque anni.

2 L'aggiornamento mira ad approfondire le conoscenze tecniche degli specialisti in bonifiche da amianto di cui all'articolo 84 e a mantenerle aggiornate.

Questo nuovo articolo sulla formazione continua ha lo scopo di garantire che gli specialisti della bonifica dell'amianto abbiano sempre le necessarie competenze aggiornate nella bonifica dell'amianto.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 7: Lavori in sotterraneo

***Art. 87** Obbligo di notifica*

[1] I datori di lavoro sono tenuti a notificare all'INSAI tutti i lavori in sotterraneo almeno 14 giorni prima della loro esecuzione.

Il periodo di notifica applicabile di 14 giorni è stato inserito nella OLcostr.

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 7: Lavori in sotterraneo

Art. 89 Approvvigionamento energetico ridondante

Occorre predisporre un approvvigionamento energetico ridondante per garantire che gli impianti seguenti siano sempre alimentati con energia:

g. Le pompe in caso di pericolo di allagamento delle vie di fuga e di soccorso.
I datori di lavoro sono obbligati a notificare alla Suva tutti i lavori sotterranei almeno 14 giorni prima della loro esecuzione.

Ora anche le pompe sono toccate

Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Capitolo 7: Lavori in sotterraneo



Art. 91 Ventilazione

1. *Prima di iniziare i lavori in sotterraneo, occorre redigere un piano di ventilazione.*
2. *Gli spazi in cui si lavora devono essere ventilati.*
3. *L'accesso agli spazi non ventilati è vietato.*
4. *In casi eccezionali, in cui non è possibile evitare l'accesso a spazi non ventilati,* ***la qualità dell'aria deve essere controllata ininterrottamente mediante misurazioni.***
5. *La qualità dell'aria nelle gallerie passanti non ventilate artificialmente deve essere controllata ininterrottamente mediante misurazioni.*

Secondo l'art.65 dell'attuale OLCostr, si deve impedire l'accesso ai locali non ventilati.
L'attuale OLCostr non prevede un'eccezione. Questo è un allentamento del regolamento esistente.
Questa disposizione è già descritto nella CFSL 6514 => adattamento alla pratica attuale.

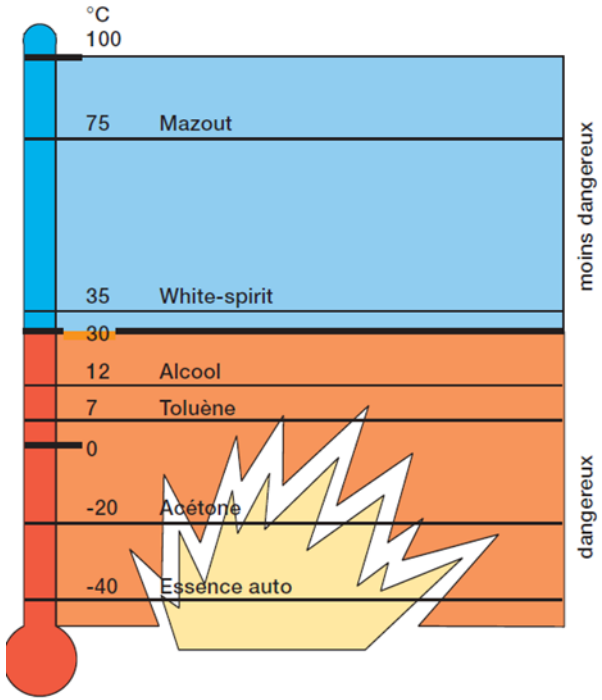
Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 7: Lavori in sotterraneo

Art. 93 Pericolo di esplosione e di incendio

Il datore di lavoro deve accertare se negli strati rocciosi è presente gas naturale. Se necessario, deve prendere misure opportune.

Estensione ad altri tipi di carburante: l'idrogeno?



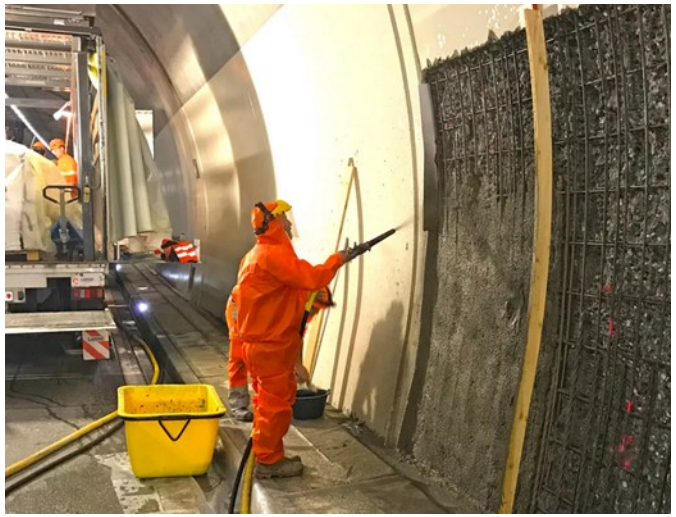
Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Capitolo 7: Lavori in sotterraneo

Art. 95 Lavori nelle gallerie in presenza di traffico ferroviario o stradale
Per tutta la durata dei lavori nelle gallerie in presenza di traffico ferroviario o stradale occorre garantire con adeguate misure che nessun lavoratore venga messo in pericolo da treni o veicoli in transito.

L'unica novità è l'estensione alle gallerie stradali; l'attuale OLCostr lo prevede solo per le gallerie ferroviarie.



Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 7: Lavori in sotterraneo

Art. 96 Transporto

Per tutta la durata dei lavori nelle gallerie in presenza di traffico ferroviario o stradale occorre garantire con adeguate misure che nessun lavoratore venga messo in pericolo da treni o veicoli in transito.

Ciò che è nuovo è l'integrazione nell'utilizzo.

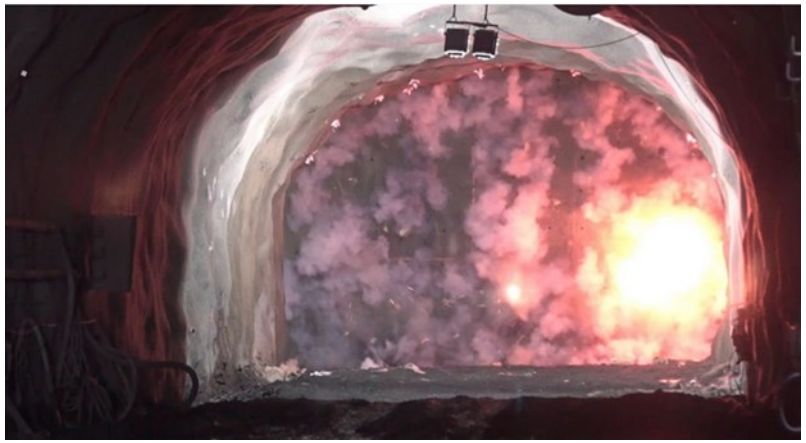
Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Capitolo 7: Lavori in sotterraneo

Art. 100 Avanzamento con esplosivi

1 Devono essere adottate misure adeguate affinché le esplosioni non comportino alcun pericolo per i lavoratori, in particolare a causa dell'onda d'urto, del rumore, della proiezione di pietre o dei gas rilasciati dalle esplosioni.

Ora è generalmente prescritto che i lavoratori debbano essere protetti dai pericoli delle esplosioni. I pericoli elencati devono essere intesi come una lista aperta e di esempio.



Nuova Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

BfA BST UCSL

Informzione e istruzione die lavoratori secondo OPI Art. 6 cpv. 1

1 Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i pericoli connessi alla loro attività e i provvedimenti di sicurezza sul lavoro. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell'assunzione e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute



Il nuova OLCostr rappresenta un cambiamento significativo nelle condizioni di lavoro. Il datore di lavoro è quindi tenuto a garantire che i quadri e i dipendenti siano informati sui requisiti modificati dell'Ordinanza sui lavori di costruzione del 2022 e, se necessario, rieducati.



Avete domande ?
Osservazioni?



Siamo a vostra disposizione!

Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro UCSL

Potete contattarci per una consulenza personale:

Telefono: +41 91 825 54 23

Indirizzo mail: consulenza@ucsl-costruzione.ch

Indirizzo: **Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro**
c/o SSIC TI
Viale Portone 4
6500 Bellinzona